

## IL PRESIDENTE

- Vista la Legge n.508 del 21.12.1999 di riforma della Accademia di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, del Conservatorio di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/1999 n. 508
- Visto lo Statuto dell'Accademia, approvato con D.M. 367/12.11.2004
- Visto Regolamento di amministrazione, finanza e controllo, regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto approvato con D.M. 401/29.09.2005
- Acquisito il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 06.02.2023
- Considerata la delibera n. 11 del 21.06.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza;

## DECRETA

È emanato il seguente:

### REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

#### Art. 1

##### Principi generali

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per valorizzare verso l'esterno l'immagine dell'Istituto e delle sue strutture, per favorire la nascita e/o lo sviluppo di iniziative didattiche, di ricerca o di servizi, per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Accademia in occasione di rapporti ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno nazionali e internazionali ritenendosi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.
2. Sono titolari dell'attività di rappresentanza nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente e il Direttore.

## Art. 2

### Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quelle spese che concorrono al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 e che non rappresentino un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza:
  - a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale atti a divulgare l'immagine dell'Accademia anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
  - b) stampa di biglietti, inviti o auguri, addobbi floreali, servizi fotografici, colazioni di lavoro o rinfreschi in occasione di visite nell'Istituto o di partecipazione a cerimonie istituzionali da parte di autorità e personalità esterne all'Accademia;
  - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno;
  - d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
3. Le spese di cui alla lettera a) possono essere effettuate, in relazione alle effettive esigenze, anche con acquisti preventivi e cumulativi.
4. I limiti della previsione della spesa da iscrivere in bilancio sono fissati dal Regolamento di contabilità.
5. Pur trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza:
  - a) le spese sostenute dall'Amministrazione per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale;
  - b) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Accademia;
  - c) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi quali, ad esempio, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico;
  - d) colazioni di lavoro offerte a soggetti esterni all'Accademia, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'Amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività. In tal caso la partecipazione di personale dell'Istituto, oltre il Presidente e il Direttore, deve essere limitata ai soggetti anticipatamente individuati.

## Art. 3

### Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
  - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
  - b) omaggi e liberalità ad amministratori e dipendenti dell'Accademia;
  - c) colazioni di lavoro per dipendenti e amministratori dell'Istituto in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro seminari, conferenze di servizio);
  - d) di ristorazione con soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, i cui incontri risultano

- privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2;
- e) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti;

#### Art. 4

##### Procedure per l'effettuazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sono autorizzate disgiuntamente dal Presidente, dal Direttore o dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Collegio dei Revisori viene annualmente informato a proposito della natura e dell'entità degli oneri in questione in concomitanza delle verifiche per adempiere al proprio ufficio.
3. Le circostanze ed i motivi che inducono a sostenere la spesa con il dettaglio dei soggetti beneficiari devono risultare da atto scritto del soggetto ordinatore. La spesa, inoltre, deve trovare giustificazione con regolare documentazione contabile nei termini previsti dall'ordinamento contabile.
4. Le spese di rappresentanza sono imputate nell'apposito articolo di bilancio nel limite dello stanziamento previsto dal regolamento di contabilità amministrazione finanza e contabilità.
5. In deroga a tale limite, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento possono invece essere effettuate spese di rappresentanza con risorse derivanti da contratti o da attività in conto terzi.
6. Nel caso in cui il soggetto ordinatore abbia provveduto direttamente, si procederà al rimborso previa presentazione della documentazione probatoria in originale e verifica del rispetto delle norme del presente regolamento;


#### Art. 5

##### Norme finali

Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2, sono sottoposte e devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e la modifica o l'integrazione allo stesso avviene con le modalità previste nello statuto dell'Accademia.

Urbino, **1** 2 SET. 2023



Il Presidente  
Arch. Alessandro Allemandi